

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 181/CGF
(2011/2012)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 169/CGF – RIUNIONE DEL 16 FEBBRAIO 2012

COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dr. Roberto Caponigro, Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELL'U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BASSANO VIRTUS/PERGOCREMA DEL 15.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata con Com. Uff. n. 105/DIV del 25.1.2012, in ordine alla gara Bassano Virtus/Pergocrema del 15.1.2012, ha deliberato:

- di accogliere il reclamo della società Bassano Virtus, dichiarando irregolare la gara in oggetto e conseguentemente ordinando ai sensi dell'art. 17 n. 4 lett. c) C.G.S., la ripetizione della stessa;

- di squalificare per 1 gara effettiva il calciatore del Pergocrema Inacio Joao Batista, precisando che detta sanzione deve ritenersi alla data odierna già scontata a seguito della analoga squalifica comminata nel Com. Uff. n. 100/DIV del 17.1.2012, per il diverso titolo di "recidività in ammonizioni".

L'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l., che ha nominato quali legali di fiducia gli avv.ti Edoardo Chiacchio e Michele Cozzone, ha proposto reclamo avverso detta delibera, con cui è stata disposta la ripetizione della gara Bassano Virtus 55 Soccer Team S.r.l./U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. del 15.1.2012, valevole per il campionato Lega Pro di Prima Divisione 2011/2012 – Girone B.

In particolare, ha sostenuto che la decisione assunta dal Giudice di prime cure sarebbe basata su un presupposto procedurale ed istruttorio, l'esame del filmato prodotto dalla società Bassano Virtus, in antitesi con l'impianto normativo elaborato dal legislatore sportivo in materia di prova televisiva.

Il Codice di Giustizia Sportiva, pur prevedendo, all'art. 35, alcune tassative ipotesi di ammissibilità, escluderebbe espressamente che l'impiego delle riprese video possa determinare la cancellazione o la modifica del risultato di una gara.

L'inciso "al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati", inserito nell'art. 35, comma 1, punto 1.2 C.G.S., varrebbe incontrovertibilmente a negare la possibilità che la prova televisiva trovi ingresso per finalità diverse dalla "irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati".

Altrettanto pacifica sarebbe la non configurabilità nella vicenda in esame di un errore tecnico ad opera del direttore di gara, atteso che lo stesso, nel proprio supplemento di referto, avrebbe confermato di avere ammonito al 47° del secondo tempo il calciatore n. 10 della U.S. Pergocrema, signor Massimiliano Guidetti.

L'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. ha concluso per l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, per l'annullamento dell'impugnata delibera del Giudice Sportivo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo.

Il Bassano Virtus 55 Soccer Team S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Grassani, ha presentato controdeduzioni evidenziando, tra l'altro, che al reclamo al Giudice Sportivo sarebbe stata allegata anche ampia e chiarissima documentazione fotografica, da cui si evincerebbe che il soggetto raggiunto dalla seconda ammonizione era il n. 9 dell'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. e non il n. 10, come erroneamente indicato nel rapporto arbitrale, per cui la visione del filmato sarebbe addirittura ultronea.

Ad ogni buon conto, l'utilizzo del supporto audiovisivo avrebbe consentito l'irrogazione della sanzione della squalifica per un turno a carico del tesserato dell'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. Joao Batista Inacio, con conseguente incidentale, ma necessitato, accertamento dell'errore tecnico dell'arbitro.

Diversamente, sarebbe doverosa la trasmissione degli atti alla Procura Federale con incarico di svolgere i più opportuni accertamenti circa l'identità del calciatore ammonito al 47° s.t..

Inoltre, l'errore di persona commesso dal direttore di gara costituirebbe una circostanza non valutabile con criteri esclusivamente tecnici, in quanto risulterebbe violata la regola secondo cui, alla seconda ammonizione, deve necessariamente conseguire l'espulsione dal terreno di gioco.

Il Bassano Virtus ha conseguentemente concluso per il rigetto del reclamo.

Il Giudice Sportivo ha adottato la delibera oggetto del presente appello in quanto i mezzi di prova assunti, ai sensi dell'art. 34, comma 4, C.G.S., "dimostrano che nella fattispecie in esame l'errore commesso dall'arbitro è accertato ed ha influito sul regolare svolgimento della gara; la stessa, infatti, per gli ulteriori quattro minuti di durata non si è svolta con gli equilibri tecnici che la corretta applicazione del regolamento avrebbe comportato".

Più specificamente, il Giudice Sportivo ha preliminarmente rilevato che:

- l'uso della prova televisiva è comunque primariamente finalizzato all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati;
- solo incidentalmente, con procedura d'ufficio, si esaminano fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici.

Lo stesso Giudice, poi, ha rilevato che:

- il direttore di gara, nel suo supplemento di referto, precisa che in occasione dell'ammonizione comminata al minuto 47 del secondo tempo "non annotavo sul mio taccuino alcun numero in quanto convinto che il numero di maglia del calciatore ammonito fosse il 10", precisando ulteriormente che "nessuno percepiva che io avessi ammonito per la seconda volta il n. 9 del Pergocrema anziché il n. 10 come da me refertato";

- "dall'esame della documentazione televisiva è rilevabile in maniera chiara e non equivoca che il calciatore ammonito dall'arbitro al minuto 47 del secondo tempo di gara era il n. 9 del Pergocrema Inacio Joao Batista, che già precedentemente ammonito andava espulso per doppia ammonizione".

L'appello proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. è fondato e va accolto.

L'art. 17 C.G.S. reca la disciplina delle sanzioni inerenti alla disputa delle gare, stabilendo al quarto comma che, quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli Organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Il Giudice Sportivo ha applicato tale ultima sanzione evidenziando, tra l'altro, che nel caso di specie non può parlarsi di insindacabilità tecnica in quanto "non è in discussione la decisione dell'arbitro di procedere all'ammonizione di un calciatore, bensì il fatto che l'eventuale errore di persona, documentato con i mezzi di prova previsti dall'ordinamento, ha impedito all'arbitro di procedere ad un "atto dovuto" a termini di regolamento (Regola 12) sottratto quindi alla sua

discrezionalità: la conseguente inderogabile espulsione del calciatore ammonito per la seconda volta nel corso di gara” ed ha altresì specificato che “in casi del genere l’Organo di Giustizia Sportiva non si sostituisce all’arbitro in una valutazione tecnica, ma si limita a prendere atto dell’errore, accertato a termini di regolamento, e valuta se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara”.

Tale argomentazione, in linea generale, è senz’altro da condividere, atteso che la mancata espulsione di un calciatore ammonito per la seconda volta nel corso della gara costituisce un dato obiettivo, insuscettibile di diverse valutazioni, e concreta la violazione di una regola del regolamento del gioco del calcio.

La norma del Codice di Giustizia Sportiva che prevede la possibile ripetizione della gara dichiarata irregolare, infatti, postula il riferimento a fatti oggettivamente accertabili e non a valutazioni compiute dal direttore di gara sulla base della c.d. discrezionalità tecnica, la quale, invece, postula il riferimento a parametri opinabili.

La questione essenziale posta all’esame della Corte di Giustizia Federale, però, attiene all’ammissibilità dei mezzi di prova attraverso i quali il fatto, oggettivamente accertabile, che ha influito sullo svolgimento della gara, può essere in concreto accertato.

A tal fine, sovviene l’art. 35 C.G.S., il cui comma 1/1.1 indica che i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, precisando che gli organi di giustizia sportiva possono altresì utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale.

Il comma 1/1.2 prevede che gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

Il successivo comma 1/1.3 dispone poi che per le gare della L.N.P., limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema, non visti dall’arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore Federale fa pervenire al Giudice Sportivo Nazionale riservata segnalazione entro le ore 16.00 del giorno feriale successivo a quello della gara e stabilisce che, in questi casi, il Giudice Sportivo Nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti di tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale.

Nella fattispecie in esame, occorre innanzitutto rilevare che dal rapporto dell’arbitro e dalle precisazioni dallo stesso successivamente fornite non emerge la certezza che sia stata irrogata una doppia ammonizione nei confronti dello stesso calciatore.

Occorre altresì far presente che, ai fini in discorso, gli organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, oltre ai rapporti ed agli eventuali supplementi dell’arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale, quale mezzo di prova riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, sicché la documentazione fotografica non è affatto contemplata dal Codice quale mezzo di prova utile ad indicare quale ammonito soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

Il punto focale della controversia, pertanto, è costituito dall’ammissibilità delle riprese televisive quale mezzo di prova utile a dimostrare l’ammonizione di un calciatore diverso dall’autore dell’infrazione.

Il comma 1/1.2 dell’art. 35 C.G.S., come detto, dispone che gli Organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica o documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione.

Le riprese televisive, pertanto, possono essere ammesse come mezzo di prova per dimostrare che è stato ammonito un calciatore diverso dall’autore dell’infrazione, ma “al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati”.

La chiara formulazione della norma, già da un punto di vista meramente letterale, esclude che la c.d. prova televisiva possa essere utilizzata per l'accertamento di un fatto, quale la doppia ammonizione di un calciatore non sanzionata con la dovuta espulsione, che, avendo avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, può determinare la ripetizione della stessa.

La non ammissibilità della c.d. prova televisiva per finalità diverse da quelle specificamente indicate dalla norma risulta parimenti evidente da un punto di vista sistematico.

Se l'utilizzo delle riprese televisive come mezzo di prova consentisse di attestare l'esistenza di un fatto idoneo ad influenzare la regolarità dello svolgimento di una gara con conseguente possibilità per gli Organi di giustizia sportiva di ordinare la ripetizione della gara, infatti, si perverrebbe alla conclusione, inaccettabile per la stessa sopravvivenza del sistema, che non solo nei casi quali quello in esame, ma in tutti i casi, anche quelli di cui al comma 1/1.3 - relativi ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l'uso di espressione blasfema, non visti dall'arbitro, che di conseguenza non ha potuto prendere decisioni - potrebbe essere chiesta ed ordinata la ripetizione della gara ove l'Organo di giustizia sportiva, irrogando la sanzione della squalifica, abbia implicitamente accertato che il calciatore sanzionato ha commesso un'infrazione, non vista dall'arbitro, per la quale doveva essere espulso dalla gara.

In sostanza, risulta molto chiara la ratio alla base degli incisi contenuti nel comma 1/1.2 dell'art. 35 C.G.S. "al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati", nonché nel comma 1/1.3 del medesimo art. 35 "a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati", atteso che, in tal modo, l'ordinamento ha inteso evitare che fatti teoricamente idonei a dare luogo alla ripetizione di una gara possano essere accertati anche con le riprese televisive nella presumibile consapevolezza che l'allargamento dei mezzi di prova potrebbe determinare un profluvio di richieste in tal senso e, di conseguenza, una molteplicità di ripetizioni di gare, con conseguenti rallentamenti e anomalie dei vari campionati.

Né può ritenersi che nell'ipotesi in discorso la Corte possa investire la Procura Federale per il compimento di atti di indagine.

In proposito, occorre rilevare che, se è vero che il comma 1/1.1 C.G.S. attribuisce agli Organi di giustizia sportiva la facoltà di utilizzare ai fini di prova gli atti di indagine della Procura Federale, è altrettanto vero che, ai sensi dell'art. 34, comma 4, C.G.S., gli Organi della giustizia sportiva possono incaricare la Procura Federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi di indagine, "fermo restando quanto previsto dall'art. 35", sicché permangono comunque le preclusioni relative alla finalità dell'utilizzazione delle riprese televisive come mezzo di prova ed è conseguentemente inutile investire la Procura Federale di atti di indagine che non potrebbero in alcun caso essere utili ai fini di cui si controverte.

In definitiva, per la eventuale irrogazione della sanzione della ripetizione della gara, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara di cui è chiesta la ripetizione solo i rapporti dell'arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi e, dagli atti depositati in giudizio, non può ritenersi dimostrato che nel corso della gara si siano verificati fatti oggettivamente accertabili ed idonei ad influenzare la regolarità di svolgimento della stessa.

All'accoglimento dell'appello, segue la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. di Crema (Cremona) ripristina il risultato conseguito sul campo di 0 - 1.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL F.C. CANAVESE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI:

- DELL'INIBIZIONE DI MESI 9 AL SIGNOR FRANCESCO FERRARIS, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ F.C. CANAVESE S.R.L.;

- DELLA PENALIZZAZIONE DI 3 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI ALL'ATTO DELL'EVENTUALE ISCRIZIONE DELLA F.C. CANAVESE S.R.L. A CAMPIONATI DELLA F.I.G.C. E AMMENDA DI €20.000,00 ALLA RECLAMANTE;

- INFLITTE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE:
- DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO IV, N.O.I.F.;
- DELL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFI IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F. CON LA RECIDIVA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA, 3, LETT. C) C.G.S.;
- DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. VIGENTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE CONDOTTE ASCRITTE AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE;
- (NOTA N.436/1858 PF10-11/SP/AC DEL18.7.2011 – NOTA N. 437/1876 PF10-11/SP/AC DEL 18.7.2011 – NOTA N. 628/1869 PF10-11/SP/AC DEL 26.7.2011) – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 60/CDN del 01.02.2012)

La F.C. Canavese S.r.l., in persona del suo presidente Francesco Ferraris, ha proposto, come rappresentato e difeso, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale di cui al Com. Uff. n. 60/CDN del 1.2.2012 con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 9 al signor Francesco Ferraris, all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro tempore della società F.C. Canavese S.r.l.; penalizzazione di punti 3 in classifica da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della F.C. Canavese S.r.l. a campionati della F.I.G.C.; ammenda di €20.000,00 alla stessa predetta F.C. Canavese S.r.l.

Con riferimento alle relative note CO.VI.SOC, sulla base dei report redatti dalla società di revisione Deloitte & Touche S.p.A., incaricata dalla F.I.G.C. per la effettuazione dei relativi controlli, la Procura Federale ha riscontrato che la F.C. Canavese S.r.l., in violazione di quanto previsto dall'art. 85, lett. c), par. IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 1, comma 1, C.G.S. ha effettuato pagamenti di emolumenti ad un proprio tesserato utilizzando modalità differenti da quanto stabilito dal vigente ordinamento. Inoltre, la Procura Federale ha rilevato che la società di cui trattasi, in violazione dell'art. 85, lett. c) par. IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. e dall'art. 85, lett. c), par. V, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. ed all'art. 90, comma 2, N.O.I.F. non ha provveduto al pagamento degli emolumenti di gennaio, febbraio e marzo 2011 (III trimestre) dovuti ai propri tesserati ed ai relativi versamenti Irpef e contributi Enpals e non ha provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti e delle ritenute di legge relative agli emolumenti relativi alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 (II trimestre). La Procura Federale ha, quindi, contestato anche la recidiva di cui all'ultimo periodo della lett. c) del comma 3 dell'art. 10 C.G.S..

Per tali violazioni la Procura Federale ha deferito innanzi alla C.D.N. il signor Francesco Ferraris, presidente e legale rappresentante della società, il sig. Massimo Bava, direttore generale della stessa società ed inoltre, a titolo di responsabilità diretta *ex art. 4, comma 1, CGS* la medesima F.C. Canavese S.r.l.

In relazione al giudizio così instaurato il signor Massimo Bava, come assistito, depositava apposita memoria difensiva, nella quale evidenziava come il ruolo ricoperto nell'ambito della società sportiva di cui trattasi fino al 31.5.2011 atteneva esclusivamente alla gestione dell'area tecnico-sportiva, con delega a rappresentare ed impegnare la società rispetto a quanto di riferimento a tale settore, come emergerebbe dalla stessa lettura del verbale di assemblea ordinaria del 20.8.2007. Non potevano, dunque, essere a lui imputate violazioni relative alla gestione economico-amministrativa della società.

All'inizio della seduta innanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale, tuttavia, il signor Massimo Bava, tramite il proprio legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 C.G.S., sulla quale la Procura Federale ha espresso il proprio consenso. Di conseguenza, la C.D.N., ritenuta corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione dalle stesse concordata, con separata ordinanza ha disposto l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi 6, convertita in quella dell'ammenda di €20.000,00, come richiesto dal deferito.

Dichiarato così chiuso il procedimento nei confronti del sig. Massimo Bava, la C.D.N. ha disposto la prosecuzione del procedimento nei confronti degli altri soggetti deferiti e, all'esito del dibattimento, ha accolto, poiché, fondato, il deferimento. Secondo la C.D.N., infatti, «le circostanze addebitate ai dirigenti risultano provate dalla documentazione in atti, da cui si evince incontrovertibilmente che non è stato provveduto nei termini normativamente fissati, ai suddetti adempimenti. Di conseguenza deve affermarsi la responsabilità della società deferita».

Quanto alla determinazione della sanzione, la C.D.N., «in considerazione dei recenti orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi», ha ritenuto congrue le richieste della Procura Federale ed ha, quindi, comminato la sanzione dell'inibizione di mesi 9 a carico di Francesco Ferraris e quella di 3 punti di penalizzazione, da scontarsi all'atto dell'eventuale iscrizione della società a campionati della F.I.G.C., nonché l'ammenda di € 20.000,00 a carico della F.C. Canavese S.r.l.

Avverso la suddetta decisione, come detto, propone appello il signor Francesco Ferraris, nella sua qualità di presidente della società F.C. Canavese S.r.l.

La reclamante non contesta i fatti contestati: ritiene, però, eccessivamente afflittiva la sanzione comminata, specie quella di natura economica. Invocando, dunque, la norma di cui all'art. 18 C.G.S., secondo cui la pena deve essere commisurata alla natura e gravità dei fatti commessi, e deducendo in ordine alle difficoltà economico-finanziarie in cui versa la società, in un contesto di generale crisi economica, ed alla mancanza di liquidità che non consente di rispettare i termini perentori stabiliti dalla normativa sportiva, la reclamante chiede che, «in riforma dell'impugnata decisione, facendo salvo il principio dell'afflittività ed in ragione di una congrua proporzionalità della sanzione con i fatti contestati», la pena pecuniaria sia convertita «con un più esteso periodo di inibizione a carico dello scrivente od, eventualmente, con la comminazione di ulteriori punti di penalizzazione a carico della società».

Il reclamo non può trovare accoglimento.

Anzitutto, questa C.G.F. deve dichiarare irricevibile l'impugnazione con riferimento alle sanzioni inflitte alla reclamante società F.C. Canavese S.r.l., in quanto il ricorso è stato sottoscritto da rappresentante della società già inibito.

Quanto all'impugnazione delle sanzioni relative al signor Francesco Ferraris, premesso che le considerazioni in ordine all'attuale congiuntura economica non possono trovare utile ingresso giuridico in questa sede, occorre, in generale, rammentare come la normativa qui in rilievo, di cui lo stesso ricorrente riconosce la violazione, è diretta al perseguimento della stabilità economico-finanziaria delle società del calcio professionistico, specie in funzione del corretto adempimento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati e del regolare svolgimento dei campionati.

Attesa la *ratio* delle disposizioni in materia e considerato il correlato impianto sanzionatorio previsto nel caso di violazione delle stesse, le sanzioni applicate in *prime cure* appaiono commisurate alla natura e gravità dei fatti commessi, oltre che in linea con i precedenti giurisprudenziali relativi alla fattispecie e meritano, pertanto, conferma.

Per questi motivi la C.G.F. in merito al ricorso come sopra proposto dal F.C. Canavese S.r.l. di San Giusto Canavese (Torino):

- respinge il ricorso relativamente al Sig. Francesco Ferraris;
 - dichiara irricevibile l'impugnazione con riferimento alle sanzioni inflitte alla reclamante.
- Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO DEL CARPI F.C. 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE LORUSSO ALESSANDRO SEGUITO GARA CARPI/TERNANA DEL 5.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 113/DIV del 7.2.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Carpi/Ternana, disputato in data 5.2.2012, il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico infliggeva al calciatore Alessandro Lorusso la squalifica per 4 giornate effettive di gara per essere stato espulso per doppia ammonizione a seguito di condotta scorretta verso un avversario, nonché per proteste

verso l'arbitro. In particolare, all'atto della notifica del provvedimento di espulsione, il signor Lorusso rivolgeva all'ufficiale di gara reiterate frasi offensive e minacciose.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione il Carpi F.C. 1909, il quale sostiene che l'espressione sanzionata sarebbe stata esclusivamente dettata dalla stanchezza e dal nervosismo agonistico che contraddistinguono i minuti di recupero della gara, nonché che il comportamento del signor Lorusso non può essere ritenuto quale reiterazione e ripetizione di offese e minacce, ma, al contrario, dovrebbe essere inteso quale condotta unica e continua, sanzionabile in quanto "unicum fenomenologico". Per tali motivi, la società ha chiesto la riduzione della sanzione a 2 giornate di squalifica o, in subordine, la riduzione della squalifica a 3 giornate, eventualmente, con la comminazione della residua parte in pena pecuniaria.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 16.2.2012, è presente l'Avv. Grassani, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti, rileva come la sanzione comminata dal Giudice Sportivo al calciatore Lorusso sia congrua, in quanto consistente nella squalifica di 1 giornata effettiva di gara per l'espulsione del calciatore in questione a seguito di doppia ammonizione e nella squalifica di 3 giornate effettiva di gara per l'espressione dal carattere altamente offensivo e minaccioso pronunciata dal Sig. Lorusso nei confronti dell'arbitro al momento della notifica del provvedimento di espulsione.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Carpi F.C. 1909 di Carpi (Modena).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 28 febbraio 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete